

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **27/1960** (ECLI:IT:COST:1960:27)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **PERASSI**

Camera di Consiglio del **05/04/1960**; Decisione del **05/04/1960**

Deposito del **09/04/1960**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1021 1022 1023**

Atti decisi:

N. 27

ORDINANZA 5 APRILE 1960

Deposito in cancelleria: 9 aprile 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 23 aprile 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CASTELLI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARO AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az. "Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.

Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni "Larderello", è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma, della Costituzione;

che la decisione di tale questione è stata dal Tribunale rimessa a questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;

che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio 1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della Costituzione;

che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione) anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dall'art. 39;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARA AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.